



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

26 ottobre 2021 – Sezioni Unite

R.G. n. 14228/2018 – n. 3 del ruolo dell'udienza pubblica –

Ricorrente: xx1

Controricorrente- Ricorrente incidentale: xx2

Ricorrono contro: Corte di Appello di Palermo, sentenza del 16 gennaio 2018, depositata il 20 febbraio 2018

Primo Presidente: dott. Pietro Curzio

Consigliere Relatore: dott. Antonio Scarpa

IL PUBBLICO MINISTERO

premesso che per l'esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia al contenuto dei documenti in atti, limitando qui, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti di parte, le conclusioni al rilievo dei soli elementi e degli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le conclusioni, a definizione del procedimento;

osserva:

1. La questione rimessa al giudizio di codeste Sezioni Unite dall'ordinanza interlocutoria n. 13556 del 2021 si incentra sull'applicabilità del disposto di cui all'art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150 del 2011 alle controversie assoggettate al rito locatizio, giusta l'art. 447-bis c.p.c. Si tratta in particolare del caso in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata erroneamente introdotta,

seguendo il rito ordinario, con atto di citazione notificato tempestivamente entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., ma depositato in cancelleria oltre tale termine. Secondo la Corte di appello panormita in tale ipotesi può trovare applicazione l'art. 4 cit. di modo che «gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento». La Corte territoriale ritiene che sia così possibile qualificare come tempestivo il promuovimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo reso in materia locatizia, anche se instaurata con un rito erroneo, superando la consolidata declinazione dell'art. 426 c.p.c., assunta a “diritto vivente”, che al contrario reputa indispensabile che l'opposizione introdotta a mezzo citazione sia depositata in cancelleria entro il predetto termine fissato dall'art. 641 c.p.c.

2. Ai fini di una compiuta delibazione di siffatta questione, anche sulla scorta di quanto dedotto nel ricorso incidentale (pg. 14 e ss.), la Corte reputa opportuno sottoporre alla decisione di codeste Sezioni Unite la questione della natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, descritto dalla Immobiliare Strasburgo S.r.l. in liquidazione come una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento. Invece, l'ordinanza interlocutoria richiama altri orientamenti che ravvisano «nell'opposizione un atto introduttivo di un autonomo giudizio o addirittura un'impugnazione di primo grado», di modo che la divisata questione si presenterebbe «rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. 150/2011, che si riferisce espressamente alla promozione di una controversia».
3. Reputa quest'Ufficio, in ragione della sua natura pregiudiziale, affrontare in primo luogo il problema dell'ambito applicativo dell'art. 4 cit., senza che rilevi che la deduzione di parte si incentri eminentemente sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – invero, istituto dogmaticamente anfibologico, quale prosecuzione o continuazione orizzontale del processo

monitorio o ancora di ulteriore sviluppo di giudizio già pendente con il ricorso del creditore (cfr. pg. 14 del ricorso incidentale condizionato). Infatti, occorre aver riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione che abbia affermato l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricollegghi un dato effetto giuridico (cfr. in tal senso Cass. n. 11347 del 2021 che richiama Cass. n. 2217 del 2016, n. 12202 del 2017, n. 16853 del 2018, n. 24783 del 2018 e n. 10760 del 2019).

4. Invero, l'impatto della disposizione appena citata sul complessivo impianto del processo civile è questione già affrontata da codesta Corte.

Ma, prima di analizzare il formante giurisprudenziale, a parere di quest'Ufficio occorre volgere l'attenzione al dato normativo delegato e alla Relazione illustrativa dello stesso.

5. In effetti, la lettera dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 in più punti sembra perimetrare l'ambito applicativo di siffatto disposto alla tipologia di controversie prese in considerazione nel medesimo decreto legislativo. Depone in tal senso oltre alla formula espressiva utilizzata dal comma 1, in particolare il tenore del comma 3, secondo cui «[q]uando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria». Tale comma si presenta in questa sede di particolare interesse perché è quello che, ove si accedesse alla tesi avversata dalla ricorrente incidentale, sarebbe stato di fatto applicato alla fattispecie.
6. In effetti, del rapporto fra art. 4 e le altre forme di mutamento di

rito già aventi dignità di diritto positivo (artt. 426, 427, 702-ter c.p.c.) si fa carico la Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, la quale, in primo luogo, tratteggia le differenze fra l'opzione legislativa prescelta e le disposizioni già vigenti. Inoltre, la Relazione spiega le ragioni della scelta di introdurre una previsione espressa in luogo di disporre un mero rinvio alle previsioni già esistenti. Tali *rationes* sono da rinvenire in primo luogo nella oggettiva alterità strutturale sia in punto di esigenze di garanzia della parte più debole (il che vale con riferimento al rito del lavoro), sia in punto di predeterminazione da parte del legislatore del rito applicabile con elisione di ogni facoltà di scelta da parte dell'istante (a differenza del rito sommario di cognizione che è rimesso alla disponibilità delle parti, senza alcuna previa imposizione da parte del legislatore). Inoltre, è chiara la necessità del legislatore delegato di coordinare fra loro non due, bensì tre riti: ossia tutti quelli applicabili alle controversie contemplate nel decreto. Altrimenti detto, non si tratta di assicurare un mutamento monodirezionale (rito lavoro – rito ordinario o viceversa; rito sommario- rito ordinario), ma pluridirezionale, sempre salvaguardando l'«esigenza di ridurre al minimo l'ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l'attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall'art. 111 della Costituzione». Anche in dottrina, sul punto si è affermato che il fattore principale della regolamentazione del mutamento di rito va ritrovata nell'impossibilità di fare esclusivo affidamento sulle norme del codice di rito per assicurare una disciplina organica all'istituto in questione in quanto le previsioni già disponibili al momento dell'entrata in vigore della normativa delegata non erano sufficienti per regolare tutte le possibili ipotesi che nella prassi avrebbero potuto presentarsi.

Dunque, nulla né a livello testuale, né sotto il profilo dei lavori

preparatori (probante è la lettura del resoconto stenografico dell'audizione della Commissione Giustizia Camera dei Deputati del 19 luglio 2011 in

https://leg16.camera.it/459?eleindag=/_dati/leg16/lavori/stencomm/02/indag/procedimenti), né come *rationes legis* lascia ritenere

che la disposizione sia applicabile non già solo ogniqualvolta una controversia regolata dal d.lgs. n. 150 del 2011 sia introdotta in una (qualunque) forma errata, bensì anche alle controversie diverse rispetto a quelle prese in considerazione dal decreto stesso. Di conseguenza, non vi sono emergenze che avallino un'*interpretatio abrogans* dell'art. 426 c.p.c. e, quindi, al complessivo superamento della norma da esso somministrata.

7. In effetti, non distonica rispetto a siffatta impostazione si presenta Corte cost., Sent., (ud. 07/02/2018) 02-03-2018, n. 45, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, volta a una pronuncia additiva diretta a rendere coerente l'esegesi di tale previsione codicistica più coerente alla sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011. È interessante notare che il giudizio principale, nel corso del quale è stato sollevato l'incidente di costituzionalità dal Tribunale ordinario di Verona, è sostanzialmente sovrapponibile a quello per cui ora si procede, vertendosi anche in quell'occasione dell'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con atto di citazione e depositata oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo. Ora, ciò che rileva evidenziare in questa sede è che la Consulta dà per scontata l'inapplicabilità a siffatta vicenda processuale dell'art. 4 cit., indicato dal giudice rimettente quale *tertium comparationis*. Infatti, la pronuncia di inammissibilità si fonda non sull'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice comune, bensì sul rilievo che l'esigenza di *reductio ad legitimitatem* della disciplina attuale «non

raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali».

8. Anche codesta Corte, con l'arresto n. 13072 del 2018 (Rv. 648710 - 01), si è espressa nel medesimo senso (la pronuncia è poi richiamata oltre che da Cass. n. 23909 del 2019, di cui *amplius infra*, anche al § 4.3 di Cass. n. 15722 del 2019) Infatti, al § 3.3. della relativa parte motiva si legge che il d.lgs. n. 150 del 2011 costituisce «un testo specificamente identificativo del suo ambito di applicazione, che non attiene a quanto era già all'epoca direttamente disciplinato nel codice di rito, bensì a varie norme speciali che accomunavano alla fattispecie sostanziale delle peculiarità processuali. Del tutto è logico ritenere, quindi, che due norme "portanti" come gli articoli 426 e 427 c.p.c. non sono state abrogate da questo decreto legislativo, e, parimenti, che l'articolo 4 in esso presente concerne esclusivamente il ben determinato ambito del decreto stesso».

Ne deriva che, anche alla luce del tenore dell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2011 e della prevista non applicabilità in difetto di espresso richiamo degli artt. 426 e 427 c.p.c., il citato art. 4 non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle predette previsioni codicistiche, rispetto alle quali si pone come eccezione nei soli casi, compresi appunto nel decreto, in cui non sia stato fatto riferimento espresso a quelle che rimangono le due norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio.

9. Né un risultato diverso può raggiungersi perseguendo la via dell'interpretazione conforme dell'art. 4 cit. poiché «[l']obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca [...]». L'interpretazione secondo Costituzione è doverosa ed ha un'indubbia priorità su ogni

altra [...], ma appartiene pur sempre alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a disposizione del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che hanno carattere dichiarativo. Ove, perciò, sulla base di tali tecniche, non sia possibile trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione, il dubbio di costituzionalità non potrà essere risolto in via ermeneutica» (così testualmente la sentenza n. 83 del 2017). Peraltro, negli ultimi anni la stessa Corte ha rimarcato il valore vincolante della lettera della legge (tra le più recenti, sentenze n. 181 del 2021; n. 221, n. 141 e n. 54 del 2019) stabilito dall'art. 12, primo comma, delle preleggi. Non è un caso che Cass. n. 23909 del 2019, in relazione a una controversia simile a quella che ora occupa, ha accolto il motivo di ricorso con cui, premessa l'insussistenza della necessità e l'illegittimità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 4 citato, in quanto, alla luce della cennata sentenza del giudice delle leggi, la differente disciplina è frutto di legittime scelte legislative, è stata censurata la decisione della Corte di merito per aver la stessa violato gli artt. 12 e 14 preleggi, avendo essa fatto applicazione ed elevato a principio di portata generale la norma di cui all'art. 4 già richiamato. Illuminante è in particolare il seguente passaggio argomentativo contenuto al § 2.3 di tale sentenza «[l]a Corte Costituzionale ha pure evidenziato che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) è giustificata, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia; il principio della legale conoscenza delle norme non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la *causa petendi* dagli atti notificati alla parte e ha, al riguardo, richiamato sue precedenti decisioni (sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980; ordinanze n. 152 del 2000 e n. 936 del 1988)».

10. Sempre la Terza sezione civile di codesta Corte, con l'ordinanza

n. 7071 del 2019, pure richiamata in fine alla pg. 9 dell'ordinanza interlocutoria in rassegna, ribadisce che «il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, che disciplina il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, concerne esclusivamente il ben determinato ambito di applicazione del testo normativo in cui è inserito, il quale non attiene ai giudizi impugnatori, in quanto il comma 5, della disposizione è chiaro nel riferirsi all'ipotesi in cui la parte abbia erroneamente introdotto il giudizio di primo grado in forme diverse da quelle previste nel decreto in oggetto».

11. Ancora, la Terza Sezione Civile, nell'ordinanza interlocutoria n. 12233 del 2021, che pure viene all'esame di codeste Sezioni Unite all'odierna udienza, al § 1.5.4 sottolinea come la circostanza per cui «il legislatore ha lasciato la disciplina delle controversie di lavoro e previdenziali e quella delle controversie locative al di fuori del capo II del d.lgs., implica che in tali controversie il mutamento del rito lasci gli effetti sostanziali e processuali; della domanda disciplinati dal rito precedente, ma, secondo la tradizionale interpretazione, senza possibilità che la domanda proposta con il rito sbagliato possa automaticamente ritenersi tempestiva (dovendosi eventualmente la salvezza in punto di tempestività apprezzarsi alla stregua del principio della idoneità al raggiungimento dello scopo)».
12. Su tali basi complessive, l'Ufficio ritiene che la portata letterale e sistematica dell'art. 4 cit. abbia un connotato autoevidente tale da lasciar poter chiudere la questione nel senso della sua inapplicabilità alla soggetta materia (opposizione a decreto ingiuntivo assoggettato al rito delle locazioni). Rimane quindi corroborato da un solido riferimento legislativo il diritto vivente consolidatosi intorno all'art. 426 c.p.c., di modo che non può giungersi a una piena equipollenza fra rito richiesto e rito erroneamente prescelto ai fini di un tempestivo promuovimento dell'opposizione in interesse. In effetti, se la forma è e deve essere convertibile, per cui rimane indifferente se l'opposizione sia stata

introdotta con ricorso o con atto di citazione, sempre potendo intervenire il mutamento del rito, del pari non può dirsi del termine che non è disponibile e, per l'effetto, va computato, anche per esigenze di certezza dei rapporti processuali, in base al rito effettivamente applicabile e non sulla base di quello ipotetico, che fonda su un *error iuris* della parte, per cui, una volta che esso è maturato, non sono possibili rimessioni in termini, se non nei termini usuali di legge.

13. Rafforza tale convincimento quanto espresso da quest'Ufficio nella relazione depositata nell'ambito del giudizio cui ha messo capo la sentenza di codeste Sezioni Unite n. 21895 del 2021 (in https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/Requisitoria_e_sentenza-RG_18498-2019.pdf). In particolare si ebbe ad avvertire circa la necessità di preservare «la stabilità della giurisprudenza, specie in materia processuale (strumentale), come un valore aggiuntivo di garanzia, secondo l'idea espressa con chiarezza da Cass., S.U. n. 23675/2014: "l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia' del processo"».
14. Esigenza questa che si riconnette al rilievo per cui in materia processuale il giudice non può agire per principi in difetto di regole, ma solo interpretare le regole alla luce dei principi: il che, appunto, presuppone che il legislatore abbia dettato una regola. Infatti, la previa conoscibilità delle regole processuali e la loro prevedibile declinazione costituisce un valore costituzionale espressivo dello Stato di diritto posto a garanzia dei cittadini non necessariamente recessivo rispetto al principio della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda strumentale al diritto alla tutela giurisdizionale e alla capacità solutoria da un punto di vista meritale delle controversie in sede giudiziaria (sentenze n. 223 del 2013 e n. 77 del 2007).

15. La dedotta inapplicabilità *ab ovo* dell'art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150 del 2011 alla controversia in decisione assorbe la questione presupposta incentrata sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, su rimane superfluo indagare.

PER QUESTI MOTIVI

l'Ufficio conclude perché codesta On. Corte di cassazione voglia

- Affermare il principio di diritto per cui la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda proposta con il rito non previsto dalla legge, di cui all'art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150 del 2011 non trova applicazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assoggettato al rito locatizio e, per l'effetto, accogliere il ricorso incidentale condizionato con conseguente cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza.

Roma, data del deposito

per il Procuratore generale

Fulvio Troncone, sostituto

